



## DISCIPLINARE TECNICO, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI INCARICO

**OGGETTO: Appalto del SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DEL CAMPUS DI PESARO SEDE DEL LICEO MARCONI, DEL LICEO MAMIANI E DELL'ISTITUTO TECNICO BRAMANTE-GENGA (CUP B75H20000060001). PNRR - M4C1I3.3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.**

**NUMERO RdO: 4468494 - CIG: B23C0B2CAC - CUP: B75H20000060001**

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

\*\*\*\*\*

L'anno 2024 (duemilaventiQUATTRO), il mese di novembre il giorno 19 (diciannove), con il presente Atto, da valere nelle forme di legge,

**TRA**

- 1) **Arch. Maurizio Bartoli**, nato a [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 “Pianificazione territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva naturale statale Gola del Furlo”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, **in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino** corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata “**Committente**”
- 2) **Ing. Alessandro Capozzi** nato a [REDACTED] – C.F. [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 1271 sez. A, con studio in Pesaro (PU) CAP 61121 – Via Lucio Accio n. 45/5, P.Iva 02215050416, in qualità di Libero Professionista singolo, di seguito denominato “**Appaltatore**”.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

### **PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale n. 1544 del 11/11/2024, si è stabilito di affidare il servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per i lavori in oggetto all'Ing. Alessandro Capozzi, con studio in Pesaro (PU) CAP 61121 – Via Lucio Accio n. 45/5, P.Iva 02215050416.

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrante e sostanziale del presente Atto, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce ed affida all'Appaltatore che accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma a svolgere, nell'ambito dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, le seguenti Prestazioni Professionali:

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

### **ART. 2 – ELABORATI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**Le prestazioni relative all'incarico dovranno essere svolte conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 36/2023 e a tutte le altre normative di settore vigenti, salva diversa indicazione del Responsabile del Procedimento.**

Le prestazioni professionali comprendono tutto quanto necessario per l'espletamento dello stesso.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge le seguenti attività:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'articolo 100 del succitato decreto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in

cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Tutti gli elaborati e i documenti prodotti dovranno essere redatti in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti e saranno da ritenersi di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre secondo le proprie esigenze.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle disposizioni del Responsabile del Progetto.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli Uffici e Servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni, relazionare periodicamente sulle operazioni svolte, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni qualvolta le circostanze lo rendano opportuno.

L'incarico affidato ricomprende le seguenti attività:

- curare i rapporti con gli istituti scolastici, valutare le fasi lavorative caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e formulare relative proposte d'intervento;
- curare i rapporti ed il coordinamento con gli Enti coinvolti nel corso dei lavori e all'ultimazione degli stessi;
- aggiornare il progetto alle eventuali sopravvenute variazioni e/o integrazioni rispetto al progetto esecutivo approvato;
- gestione della documentazione con particolare riferimento a quella finale "as built" al fine

del completamento del procedimento dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

Il Committente fornirà al Professionista la documentazione in suo possesso ed in particolare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel caso altri elaborati tecnici disponibili.

### **ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Il Professionista dovrà attenersi a quanto stabilito nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare all'art. 92 (obblighi del Coordinatore in fase di Esecuzione dei Lavori).

Le operazioni dovranno essere altresì condotte dal professionista nel rispetto di eventuali indicazioni che verranno impartite dal Committente e dal Responsabile del procedimento o da altre necessità di servizio.

Il tecnico è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sull'andamento del cantiere e partecipare agli incontri in ufficio o cantiere convocati dal Responsabile del procedimento.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere direttamente le attività oggetto del presente incarico. Ove lo stesso, per l'espletamento del presente incarico, intenda avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento di particolari attività, dei quali sarà comunque pienamente e congiuntamente responsabile, dovrà preventivamente comunicare il o i nominativi con relativo curriculum al Committente al fine di ottenere il necessario gradimento. Resta inteso che i compensi per le prestazioni di tali soggetti sono a carico dell'Appaltatore il quale rimarrà l'unico destinatario degli effetti giuridici del presente atto ed unico responsabile nei confronti del Committente per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti. Fermo quanto sopra, i compensi percepiti dai suddetti collaboratori non potranno essere fatturati direttamente al Committente.

### **ART. 4 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo professionale è stabilito in netti € **35.900,00 (diconsi euro trentacinquemilanovecento/00)**, oltre a Oneri Previdenziali e I.V.A, ove applicabili.

Il contratto è stipulato a "corpo" ai sensi dell'Allegato I dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Il corrispettivo contrattuale è quindi riferito alla prestazione complessiva come eseguita e dedotta nel presente contratto.

I compensi relativi alle prestazioni di cui all'art. 1 saranno effettuati come di seguito indicato, previa emissione di fatture elettroniche:

- il corrispettivo verrà liquidato contestualmente all'emissione dei SAL, proporzionalmente ai relati-

vi importi, fino all'80% dell'importo contrattuale complessivo;

- il saldo pari al 20% all'approvazione del certificato di collaudo ed al completamento delle procedure del finanziamento PNRR di propria competenza.

I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario presso la sede della Tesoreria Provinciale.

#### **ART. 5 – DURATA DELL'INCARICO E PENALI PER I RITARDI**

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo.

I tempi assegnati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, dipendono da:

- il rispetto degli obblighi del CSE previsti dall'art. 92 del Dlgs 81/08, al fine di tutelare la salute dei lavoratori nonché evitare sanzioni alle varie figure coinvolte nel cantiere;
- il rispetto dei tempi fissati dal Responsabile del procedimento nelle diverse fasi per garantire la regolare consegna dei lavori e il regolare svolgimento durante l'esecuzione come sotto indicati;

Con riferimento all'art. 92 del D.Lgs 81/08 i tempi previsti sono:

- 1) per il comma 1 lett. a), c), d), e), f): il tempo strettamente necessario e consentito per non incorrere in violazioni di qualunque tipo sia a carico del CSE che del Responsabile dei lavori ed evitare rischi a carico di persone e/o cose;
- 2) per il comma 1 lett. b):
  - 2.1) verifica di ogni singolo POS: 3 giorni naturali e consecutivi dalla consegna da parte del responsabile dei lavori o impresa;
  - 2.2) adeguare il PSC e il fascicolo tecnico:
    - a) nel momento in cui si manifesta la necessità, se il mancato adeguamento può comportare sanzioni a carico del responsabile dei lavori oppure rischi a carico di persone e/o cose;
    - b) 3 giorni nel caso in cui non ricorrono le situazioni di cui sopra ma è indispensabile garantire il regolare avvio e prosecuzione dei lavori.

Per ogni giorno di eventuale ritardo non giustificato nella presentazione degli elaborati rispetto ai termini specificati nel presente articolo, sarà applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale di cui al precedente art. 4.

Il Committente avrà la facoltà di rescindere il presente contratto qualora la penale complessiva dovesse superare il 10% del corrispettivo globale dell'incarico.

## **ART. 6 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE INCARICATO**

L'Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di altri professionisti o dei propri dipendenti. Resta comunque impregiudicata, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità del Professionista incaricato, il quale risponderà anche di fatti o di comportamenti tenuti da suoi eventuali collaboratori.

## **ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico. L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

- Istituto [REDACTED]
- Agenzia di [REDACTED]
- Codice IBAN: [REDACTED]

e che su di esso possono operare le seguenti persone:

- Capozzi Alessandro, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED]  
[REDACTED] – C.F. [REDACTED]

L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico.

Il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso in cui le relative transazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a.. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

## **ART. 8 – POLIZZE ASSICURATIVE**

Resta in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero essere arrecati a terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse all'incarico assunto, sollevando il Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo.

A tal fine, a copertura dei succitati rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa n. PI-2498392441 del 22/02/2024 emessa da Agenzia di Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A, come di seguito specificato:  
Responsabilità Civile Professionale – Massimale sinistro assicurato € 1.000.000,00.

#### **ART. 9 – VARIAZIONI, INTERRUZIONI, INTEGRAZIONI**

Nessuna variazione contrattuale può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti.

Ogni eventuale sospensione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché eventi rilevanti devono essere comunicati tempestivamente per iscritto all'Ente Committente.

Qualora il Committente avesse necessità di affidare ulteriori prestazioni professionali potrà affidarle all'Appaltatore con apposito Atto integrativo alla presente Convenzione di Incarico.

#### **ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E MODIFICHE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. L'Appaltatore può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'Appaltatore.

#### **ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO**

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 12 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

### **ART. 13 – PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PNRR**

L'intervento dovrà rispettare:

- tutti i requisiti, le condizionalità e le tempistiche del PNRR previsti nel "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" tra Amministrazione Centrale e Soggetto Attuatore;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 Giugno 2020 e i criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017 (decreto 23 giugno 2022 n. 256), e s.m.i. individuati nei rispettivi elaborati di progetto.

L'Appaltatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;
- ad assicurare il contributo programmato all'indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;

- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento;
- *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale)* l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente entro sei mesi dalla conclusione del contratto:
  - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
  - la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

- *(eventuale qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiori a cinquanta)* l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è tenuto a trasmettere al Committente e alle rappresentanze sindacali aziendali entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Le penali dovute, ai sensi dell'art. 50 del

citato decreto e in deroga all'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applica l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile in quanto trattasi di procedura che prevede un numero di assunzioni inferiore a 3 unità di personale e con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo.

#### **ART. 14 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e delle situazioni oggettive dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

L'Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 15 – ONERI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n. 68/1999.

#### **ART. 16 – RICHIAMO ALLE NORME E AI REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, e in particolare:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per le parti ancora in vigore;

- il D.M.LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008, “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'Art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto, in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n. 62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati. Gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente alla sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta (link: <https://www.casadivetro.provincia.pu.it/L190/?idSezione=393599&id=&sort=&activePage=&search> ).

#### **ART. 17 – CONTROVERSIE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del D.Lgs. n.36/2023, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 18 – REGISTRAZIONE DELL'ATTO**

Il presente Atto è redatto nella forma di scrittura privata e viene sottoscritto dalle Parti mediante dispositivo di firma digitale e previa verifica della validità dei certificati di firma.

Trattandosi di prestazioni contrattuali soggette ad I.V.A., il presente Atto verrà registrato in caso d'uso. Le relative spese sono a carico della Parte che promuove la registrazione.

## **ART. 19 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, la Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

Letto, approvato, sottoscritto

**Per il COMMITTENTE**

**Arch. Maurizio Bartoli**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n 82/2005 e s.m.i.)*

**L'APPALTATORE**

**Ing. Alessandro Capozzi**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n 82/2005 e s.m.i.)*